



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 26/09/2014

N. 33 del Reg.

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)- VARIAZIONI.-

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisei** del mese di **Settembre** alle ore **09.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
1- PIETRO ANGELO ANGELUCCI	SI	12- GABRIELE MARCHESE	SI
2- NICOLA ARGIRO'	NO	13- ARNALDO MARIOTTI	SI
3- FERNANDO ARTESE	SI	14- FABIO RASPA	NO
4- STEFANO BATTISTA	SI	15- NICOLA SANNINO	SI
5- LUCIANO CILLI	SI	16- EUGENIO SPADANO	SI
6- FILOMENA D'ADDARIO	SI	17- LUCIANO TORRICELLA	SI
7- DOMENICO DI STEFANO	SI		
8- TONY FAGA	SI		
9- VINCENZO IALACCI	SI		
10- TIZIANA MAGNACCA - Sindaco	SI		
11- TONINO MARCELLO	SI		

Presenti 15

Assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. **EUGENIO SPADANO** nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Generale Dott. **ALDO D'AMBROSIO**.

La seduta è PUBBLICA.

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - VARIAZIONI

Sono presenti in aula n. 16 consiglieri – Assenti 1 ( Argirò ). Sono altresì presenti gli assessori componenti la Giunta Comunale

Il Presidente del Consiglio propone all'assise di unificare la discussione relativa ai punti 3 e 4 iscritti all'ordine del giorno dell'odierna seduta in quanto assimilabili e votarli in seguito separatamente;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta del Presidente del Consiglio;

Dato atto che escono dall'aula i Cons. Marcello e Marchese;

Posta ai voti la proposta del Presidente;

Con voto unanime favorevole su 14 consiglieri presenti a votanti – Assenti 3 (Argirò – Marcello – Marchese )

- **Approva** la suddetta proposta

Relaziona il Sindaco, come da allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con la delibera di Consiglio Com.le n. 11 del 6 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)" costituito da 4 Capitoli:

Capitolo A –Disposizioni generali IUC

Capitolo B – IMU

Capitolo C – TASI

Capitolo D - TARI

**Visto** il sottoelencato articolo del capitolo **A - DISPOSIZIONI GENERALI IUC** del vigente regolamento IUC che così recita:

#### **ART. 3.A - Dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

**Visto** il sottoelencato articolo del capitolo **B – Imposta Municipale Propria (IMU)** del vigente regolamento IUC che così recita:

#### ART. 4.B - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.
3. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per le abitazioni principali si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece, la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
4. Si considera abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'agevolazione è richiesta dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato;
5. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

**Visti** i sotto elencati articoli del capitolo D –TARI del vigente regolamento IUC che così recitano:

#### Art. 8.D "Produzione di rifiuti speciali e non assimilati"

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie
Falegnamerie, tipografie, stamperie e incisioni.	30%
Autocarrozzerie, autofficine meccaniche, autofficine di elettrauto, verniciatura, motoriparatori, gommisti, galvanotecnici, e fonderie,	30%
Distributori di carburante, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina di carpenteria metallica, marmisti, vetrerie, pelletterie e zincaturifici, serramentisti,	15%
Lavanderie, laboratori fotografici, eliografie, gabinetti medici, dentistici, radiologici, e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, farmaceutici.	10%

3. L'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superficie produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti ( a titolo di esempio contratti smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati , la esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti non potranno avere effetto fino a quando non verranno presentate le relative indicazioni nella dichiarazione.
4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### Art. 16.D– Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria cessa il bimestre successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo articolo 24.D. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno relative in particolare alle superfici e o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal bimestre successivo di effettiva variazione degli elementi stessi . Nell'ipotesi in cui le variazioni ( di cui sopra ) comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto di cui all'articolo 24.D. di tali variazioni si tiene conto in sede di conguaglio secondo quanto previsto dal successivo articolo 25.D. comma 5

#### Art. 19.D – Riduzioni tariffarie del tributo

1. La tariffa si applica in misura ridotta, **nella quota variabile**, alle utenze domestiche e non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**, a condizione che non siano locate o cedute in comodato gratuito: **riduzione del 30 %**;
  - b) **abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero**: **riduzione del 30 %**;
  - c) **fabbricati rurali ad uso abitativo**: **riduzione del 30 %**.
  - d) **locali, diversi dalle abitazioni**, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: **riduzione del 30% , a condizione che:**
    - l'utilizzo non superi **183 giorni nel corso dell'anno solare**;
    - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
2. Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione , competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell' ufficio tributi e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza, purchè denunciate al comune nei termini indicati nell'art. 24.D. , altrimenti dalla data di presentazione della domanda stessa.
3. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato, nella misura del **60 %**.

## Art.20.D – Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) E' prevista la riduzione del **20%** della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari composti da 6 o più componenti situati in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), purché non superino il reddito, comunque accertato, di euro 25.000,00. Il reddito va inteso con riferimento al reddito lordo ;
  - b) E' prevista la riduzione massimo del **20%** della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa, quale premialità legata all'utilizzo della ECO-CARD prevista dal regolamento sul funzionamento dell'Ecocentro del Comune di San Salvo. Le modalità di ottenimento delle citate premialità saranno disciplinate da apposito regolamento da emanarsi per l'attivazione della ECO-CARD;
  - c) E' prevista la riduzione del **20%** della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa:
    - per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore di coloro che richiedono la partita I.V.A. per intraprendere una nuova attività d'impresa che ricade nella zona classificata centro storico dal vigente P.R.G., la riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva;
2. Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione , competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell' ufficio tributi e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza, purché denunciate al comune nei termini indicati nell'art. 24.D. , altrimenti dalla data di presentazione della domanda stessa.

## Art. 24.D – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi della variazione.
5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione TARI di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante anagraficamente dal nucleo familiare;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente;
  - b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
  - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
  - e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
  - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di 30 giorni, ma comunque nel corso dell'anno, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto.

**Art. 25.D - Versamenti**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, con annessi modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati,

contenente l'importo dovuto ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale del cittadino.

3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
  4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in almeno tre rate o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 16 giugno. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
  5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
  6. Il Comune provvede al riversamento alla provincia del tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
  7. In caso di mancato o parziale pagamento, dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r o posta elettronica certificata di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.
  8. Solo per l'anno 2014, il tributo verrà corrisposto in **NUMERO 4 RATE**, di cui le prime due in acconto sulla base degli importi versati nell'anno 2013 come sotto specificato:
    - **1^ RATA "acconto"**, scadenza 30 **MAGGIO**
    - **2^ RATA "acconto"**, scadenza 30 **LUGLIO**
    - RATA UNICA "acconto"**, scadenza 30 **MAGGIO**l'importo relativo calcolato sulla base di 6 mesi di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31/12/2013 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
  - **3^ RATA "saldo/conguaglio"**, scadenza 30 **SETTEMBRE**
  - **4^ RATA "saldo/conguaglio"** scadenza 30 **NOVEMBRE**
  - RATA UNICA "saldo/conguaglio"**, scadenza 30 **SETTEMBRE**
- le rate di saldo/conguaglio verranno calcolate sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, oltre il tributo provinciale, dal quale totale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

**Considerato** che nel caso in cui un immobile utilizzato come abitazione principale è accatastato in più particelle, poiché la normativa catastale in presenza di **disomogeneità di diritti reali**, non rende possibile registrarlo con un unico identificativo catastale, **al fine di agevolare i contribuenti che si trovano in queste condizioni per godere dei benefici tributari è necessario apportare delle modifiche all'art.4.B Capitolo B – Imposta Municipale Propria (IMU);**

**Considerato** che il D.L.n.16/2014 convertito in L. n.68/2014, in sede di conversione ha apportato delle modifiche alla normativa in materia di TARI istituita con la L.147/2013;

**Considerato** inoltre includere nelle riduzioni della tariffa variabile i locali occupati da nuclei familiari dove è presente un portatore di disabilità di cui alla Legge n.104/92, art.3 (situazione di gravità) purché parente di primo grado del soggetto passivo;

**Ravvisata** la necessità di :

- prorogare le scadenze del saldo rate TARI 2014 al fine di aggiornare il gestionale con le nuove tariffe in virtù del passaggio da TAR SU a TARI con l'elaborazione degli avvisi di pagamento da postalizzare nei termini utili per il pagamento degli stessi;

- modificare ai fini della dichiarazione TARI, in deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 – nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la data di presentazione della dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione dei locali o delle aree soggette, al 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione, al fine di semplificare ed agevolare la gestione delle dichiarazioni in riferimento alla relativa bollettazione evitando in tal modo numerosi rimborsi e compensazioni del tributo .

Che in riferimento alle motivazioni sopra indicate è necessario apportare delle modifiche ai Capitoli A, B e D del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera Consiglio Comunale n.11 del 6/5/2014 ;

Ritenuto modificare l'art.3.A **Capitolo A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC** del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nelle parti in grassetto e sottolineate come di seguito indicato e dando atto che le modifiche apportate avranno efficacia a decorrere dal 1/1/2014 :

#### **ART. 3.A - Dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TAR SU) e in deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 – nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Ritenuto modificare l'art.4.B del **Capitolo B – Imposta Municipale Propria (IMU)** del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nelle parti in grassetto e sottolineate come di seguito indicato e dando atto che le modifiche apportate avranno efficacia a decorrere dal 1/1/2014 :

#### **ART. 4.B - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.



2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.
  3. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile distintamente nel catasto edilizio urbano, nelle categorie abitative nel quale il possessore avente diritti reali e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui un immobile utilizzato come abitazione principale è accatastato in più particelle, considerato che la normativa catastale in presenza di disomogeneità di diritti reali, non rende possibile registrarlo con un unico identificativo catastale, per godere dei relativi benefici d'imposta devono persistere le seguenti condizioni:
    - a) risultare da annotazione catastale la dicitura (porzione di u.i.u. unita di fatto con quella del foglio xxx) tale situazione deve essere evidenziata sia dalla planimetria catastale che dal Docfa;
    - b) l'immobile non può essere dotato di più ingressi che permettano l'accesso a unità immobiliari indipendenti atte all'utilizzo di più nuclei familiari;
    - c) l'immobile deve essere servito da unica fornitura elettrica e idrica;
    - d) l'agevolazione deve essere comunicata attraverso dichiarazione IMUIn assenza di quanto in precedenza riportato, ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.
- Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per le abitazioni principali si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece, la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
4. Si considera abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'agevolazione è richiesta dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato;
  5. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Ritenuto modificare gli articoli 8.D., 16.D., 19.D., 20.D., 24.D e 25.D. del Capitolo D – TARI del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nelle parti in grassetto e sottolineate come di seguito indicato e dando atto che le modifiche apportate avranno efficacia a decorrere dal 1/1/2014 :

#### Art. 8.D. "Produzione di rifiuti speciali e non assimilati"

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità' alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie
Falegnamerie, tipografie, stamperie e incisioni.	30%
Autocarrozzerie, autofficine meccaniche, autofficine di elettrauto, verniciatura, motoriparatori, gommisti, galvanotecnici, e fonderie,	30%

Distributori di carburante, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina di carpenteria metallica, marmisti, vetrerie, pelletterie e zincaturifici, serramentisti,	15%
Lavanderie, laboratori fotografici, eliografie, gabinetti medici, dentistici, radiologici, e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, farmaceutici.	10%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

3. L'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superficie produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti ( a titolo di esempio contratti smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati , la esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti non potranno avere effetto fino a quando non verranno presentate le relative indicazioni nella dichiarazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in un altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
5. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### Art. 16.D.– Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nei termini indicati dal successivo articolo 24.D.
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo articolo 24.D. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno relative in particolare alle superfici e o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le variazioni che comportino una diminuzione del tributo producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi , a condizione che venga presentata la dichiarazione entro i termini di cui all'art.24.D; in caso contrario la variazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

#### Art. 19.D. – Riduzioni tariffarie del tributo

1. La tariffa si applica in misura ridotta, **nella quota variabile**, alle utenze domestiche e non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**, a condizione che non siano locate o cedute in comodato gratuito: **riduzione del 30 %**;
  - b) **abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero**: **riduzione del 30 %**;
  - c) **fabbricati rurali ad uso abitativo**: **riduzione del 30 %**.
  - d) **locali, diversi dalle abitazioni**, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: **riduzione del 30%** , a condizione che:
    - l'utilizzo non superi **183 giorni nel corso dell'anno solare**;
    - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
1. Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall' ufficio tributi.
2. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato, nella misura del **60 %**.

#### Art.20.D. – Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) E' prevista la riduzione del **20%** della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari composti da 6 o più componenti situati in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), purché non superino il reddito, comunque accertato, di euro 25.000,00. Il reddito va inteso con riferimento al reddito lordo dell'intero nucleo familiare dell'anno precedente all'anno di tassazione;
  - b) E' prevista la riduzione del 20% della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari in cui è presente un portatore di disabilità di cui alla Legge n.104/92, art.3 (situazione di gravità) purché parente di primo grado del soggetto passivo a condizione che l'ISEE (Indicatore della situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare calcolati sulla base dei redditi dell'anno precedente all'ano di tassazione di riferimento, non sia superiore ad € 15.000,00;
  - c) E' prevista la riduzione massimo del **20%** della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa, quale premialità legata all'utilizzo della ECO-CARD prevista dal regolamento sul funzionamento dell'Ecocentro del Comune di San Salvo. Le modalità di ottenimento delle citate premialità saranno disciplinate da apposito regolamento da emanarsi per l'attivazione della ECO-CARD;
  - d) E' prevista la riduzione del **20%** della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa:
    - per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore di coloro che richiedono la partita I.V.A. per intraprendere una nuova attività d'impresa che ricade nella zona classificata centro storico dal vigente P.R.G., la riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda,cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia

SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva;

2. Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi.

#### Art. 24.D – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 – nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.

La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi della variazione.
5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione TARI di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

##### Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante anagraficamente dal nucleo familiare;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

##### Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente;
- b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
  - e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
  - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di 30 giorni, ma comunque nel corso dell'anno, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto.

#### Art. 25.D - Versamenti

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello di pagamento unificato (modello **F24**) o apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, con annessi modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale del cittadino.
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in almeno tre rate o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 16 giugno. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla provincia del tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
7. In caso di mancato o parziale pagamento, dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r o posta elettronica certificata di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.

8. Solo per l'anno 2014, il tributo verrà corrisposto in NUMERO 4 RATE, di cui le prime due in acconto sulla base degli importi versati nell'anno 2013 come sotto specificato:

- 1^ RATA "acconto", scadenza 30 MAGGIO

- 2^ RATA "acconto", scadenza 30 LUGLIO

RATA UNICA "acconto", scadenza 30 MAGGIO

l'importo relativo calcolato sulla base di 6 mesi di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31/12/2013 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;

- 3^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza 31 OTTOBRE

- 4^ RATA "saldo/conguaglio" scadenza 31 DICEMBRE

RATA UNICA "saldo/conguaglio", scadenza 31 OTTOBRE

le rate di saldo/conguaglio verranno calcolate sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, oltre il tributo provinciale, dal quale totale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Visto l'art. 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 19 in data 22/09/2014 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio Tributi, parere inserito nell'originale del presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49, 1° comma, del d.lgs 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, parere inserito nell'originale del presente atto;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art.97, 2° comma, del T.U. – D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 18 luglio 2014 (GU n. 169 in data 23 luglio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia*

*e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Vista:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**Udita** la relazione del Sindaco, come da allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia;

**Dato atto** che rientrano in aula i consiglieri Marcello e Marchese

**Uditi** gli interventi dei consiglieri Mariotti, Marchese, Sannino e Cilli e la replica del Sindaco, come da allegate trascrizioni ai cui contenuti si rinvia;

**Udito** altresì l'intervento del consigliere Di Stefano, che propone di modificare l'art. 4B del regolamento votando così la proposta di emendamento avanzata, come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia;

Posta ai voti, da parte della presidenza, la proposta di sospensione della seduta che il consiglio approva all'unanimità con la presenza di n. 16 consiglieri presenti e votanti – Assenti 1 ( Argirò );

Il Presidente sospende la seduta

Al nuovo appello nominale sono presenti in aula n. 16 consiglieri – Assenti 1 ( Argirò )

Il Presidente comunica all'assemblea che i capigruppo consiliari hanno sottoscritto unitariamente una proposta di modifica all'art. 4B del regolamento IUC che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

**Uditi** altresì gli interventi, resi per dichiarazione di voto, dei consiglieri Cilli, Sannino e Marchese, come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia;

**Posto** ai voti, da parte della Presidenza, l'argomento di che trattasi;

**Con** il seguente voto palese, reso per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti – Assenti 1 : Argirò  
Favorevoli n. 10

Contrari n. 6 ( Mariotti – Di Stefano – Sannino – Marchese – Angelucci – Cilli )

**DELIBERA**

- 1) di modificare ed integrare , per i motivi espressi in narrativa, l'art.3.A del Capitolo A –DISPOSIZIONI GENERALI IUC del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nelle parti in grassetto e sottolineate come di seguito indicato:

### ART. 3.A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
  2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
  3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) e in deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 – nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.
  4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
  5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
- 2) di modificare ed integrare , per i motivi espressi in narrativa, l'art.4.B del Capitolo B – Imposta Municipale Propria (IMU) del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nelle parti in grassetto e sottolineate come di seguito indicato :

### ART. 4.B - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.
3. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile distintamente nel catasto edilizio urbano, nelle categorie abitative nel quale il possessore avente diritti reali e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  
Nel caso in cui un immobile utilizzato come abitazione principale è accatastato in più particelle, considerato che la normativa catastale in presenza di disomogeneità di diritti reali, non rende possibile registrarlo con un unico identificativo catastale, per godere dei relativi benefici d'imposta devono persistere le seguenti condizioni:
  - a) risultare da annotazione catastale la dicitura (porzione di u.i.u. unità di fatto con quella del foglio xxx) tale situazione deve essere evidenziata sia dalla planimetria catastale che dal Docfa;
  - b) l'immobile non può essere dotato di più ingressi che permettano l'accesso a unità immobiliari indipendenti atte all'utilizzo di più nuclei familiari;
  - c) l'immobile deve essere servito da unica fornitura elettrica e idrica;
  - d) l'agevolazione deve essere comunicata attraverso dichiarazione IMUIn assenza di quanto in precedenza riportato, ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per le abitazioni principali si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece, la dimora abituale e la residenza



anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

4. Si considera abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'agevolazione è richiesta dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato;
  5. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
- 3) di modificare ed integrare , per i motivi espressi in narrativa, gli articoli 8.D. ,16.D., 19.D., 20.D., 24.D e 25.D. del Capitolo D – TARI del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nelle parti sottolineate indicate in grassetto come di seguito riportato:

#### Art. 8.D. Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità' alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie
Falegnamerie, tipografie, stamperie e incisioni.	30%
Autocarrozzerie,autofficine meccaniche,autofficine di elettrauto, verniciatura, motoriparatori, gommisti, galvanotecnici, e fonderie,	30%
Distributori di carburante, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina di carpenteria metallica, marmisti, vetrerie, pelletterie e zincaturifici, serramentisti,	15%
Lavanderie, laboratori fotografici, eliografie, gabinetti medici, dentistici, radiologici, e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, farmaceutici.	10%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

3. L'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superficie produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti ( a titolo di esempio contratti smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati , la esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti non potranno avere effetto fino a quando non verranno presentate le relative indicazioni nella dichiarazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività

produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in un altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

5. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### l'Art. 16.D.– Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nei termini indicati dal successivo articolo 24.D.
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo articolo 24.D. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno relative in particolare alle superfici e o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le variazioni che comportino una diminuzione del tributo producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a condizione che venga presentata la dichiarazione entro i termini di cui all'art.24.D; in caso contrario la variazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

#### Art. 19.D – Riduzioni tariffarie del tributo

1. La tariffa si applica in misura ridotta, **nella quota variabile**, alle utenze domestiche e non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**, a condizione che non siano locate o cedute in comodato gratuito: **riduzione del 30 %**;
  - b) **abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero**: **riduzione del 30 %**;
  - c) **fabbricati rurali ad uso abitativo**: **riduzione del 30 %**.
  - d) **locali, diversi dalle abitazioni**, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: **riduzione del 30% , a condizione che:**
    - **l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare**;
    - **le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi**;
2. Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall' ufficio tributi.
3. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato, nella misura del 60 %.

## Art.20.D – Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) E' prevista la riduzione del **20%** della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari composti da 6 o più componenti situati in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), purché non superino il reddito, comunque accertato, di euro 25.000,00. Il reddito va inteso con riferimento al reddito lordo dell'intero nucleo familiare dell'anno precedente all'anno di tassazione;
  - b) E' prevista la riduzione del 20% della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari in cui è presente un portatore di disabilità di cui alla Legge n.104/92, art.3 (situazione di gravità) purché parente di primo grado del soggetto passivo a condizione che l'ISEE (Indicatore della situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare calcolati sulla base dei redditi dell'anno precedente all'ano di tassazione di riferimento, non sia superiore ad € 15.000,00;
  - c) E' prevista la riduzione massimo del **20%** della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa, quale premialità legata all'utilizzo della ECO-CARD prevista dal regolamento sul funzionamento dell'Ecocentro del Comune di San Salvo. Le modalità di ottenimento delle citate premialità saranno disciplinate da apposito regolamento da emanarsi per l'attivazione della ECO-CARD;
  - d) E' prevista la riduzione del **20%** della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa:  
-per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore di coloro che richiedono la partita I.V.A. per intraprendere una nuova attività d'impresa che ricade nella zona classificata centro storico dal vigente P.R.G.; la riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva;
2. Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall' ufficio tributi.

## Art. 24.D – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 – nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.

La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione **entro il 20 gennaio dell'anno successivo** al verificarsi della variazione.
5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione TARI di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- g) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- h) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- i) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- j) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante anagraficamente dal nucleo familiare;
- k) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- l) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

#### Utenze non domestiche

- g) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente;
- h) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- i) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- j) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
- k) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
- l) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di 30 giorni, ma comunque nel corso dell'anno, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto.

#### **Art. 25.D - Versamenti**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, con annessi modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale del cittadino.
  3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
  4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in almeno tre rate o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 16 giugno. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
  5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
  6. Il Comune provvede al riversamento alla provincia del tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
  7. In caso di mancato o parziale pagamento, dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r o posta elettronica certificata di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.
  8. Solo per l'anno 2014, il tributo verrà corrisposto in **NUMERO 4 RATE**, di cui le prime due in **acconto sulla base degli importi versati nell'anno 2013** come sotto specificato:
    - 1^ RATA "acconto", scadenza 30 MAGGIO
    - 2^ RATA "acconto", scadenza 30 LUGLIO
    - RATA UNICA "acconto", scadenza 30 MAGGIO**l'importo relativo calcolato sulla base di 6 mesi di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31/12/2013 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
    - 3^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza 31 OTTOBRE
    - 4^ RATA "saldo/conguaglio" scadenza 31 DICEMBRE
    - RATA UNICA "saldo/conguaglio", scadenza 31 OTTOBRE**le rate di saldo/conguaglio verranno calcolate sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, oltre il tributo provinciale, dal quale totale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.
- 2) di dare atto che le variazioni apportate al Regolamento IUC vigente, entrano in vigore il 1° gennaio 2014, in sostituzione dei precedenti articoli:
    - 3.A del Capitolo A **DISPOSIZIONI GENERALI IUC**
    - 4.B del Capitolo B **Imposta Municipale Propria (IMU)**
    - 8.D., 16.D., 19.D., 20.D., 24.D e 25.D. del Capitolo D – **TARI** del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 6 maggio 2014;
  - 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
  - 4) di pubblicare il regolamento con le modifiche apportate:

- a. sul sito internet del Comune San Salvo
  - b. all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente il Consiglio Comunale

Con voto favorevole unanime palese, reso per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti – Assenti  
1 : Argirò

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta



CITTÀ DI SAN SALVO  
PROVINCIA DI CHIETI



c.a.p. 66050

Tel. centralino. 0873.3401 - Fax 0873.547712

Partita IVA 0024 772 069 1

Proposte di modifica del Regolamento WC, art. 4/1

Il sottoscritto Giuseppe Corrado propone  
la introduzione dell'esenzione dall'IRU sulle nuove  
case sulle abitazioni nuove e sopra pensiline  
di 1° grado in comodato d'uso e pertine ~~del~~  
dell'Esercizio 2015 nelle forme e nelle modalità  
da verificare e in maniera compatibile con il bilancio.

Giuseppe Corrado

**VOTAZIONE**

Stefano  
Carlo  
Antonio  
Michele

*Terzo punto all'O.d.G.: "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Variazioni"*

*Quarto punto all'O.d.G.: "Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) - Anno 2014"*

**PRESIDENTE:**

La parola al Sindaco per l'illustrazione, prego.

**SINDACO:**

Grazie Presidente. Il n. 3 riguarda la variazione del Regolamento IUC, come ricordate e come sapete è stato approvato con il Consiglio Comunale dell'inizio di maggio quando abbiamo approvato l'intero Regolamento IUC che sapete essere diviso in 4 parti, c'è una parte generale, una parte che riguarda l'IMU e la TASI e una parte che riguarda la TARI.

Oggi andiamo ad apportare alcune modifiche, così come è stato detto anche in sede di Commissione Bilancio e Tributi, ad alcuni articoli che riguardano la TARI, sono modifiche ope legis alcune delle quali sono ope legis cioè sono adeguamenti del Regolamento rispetto alle modifiche intervenute successivamente all'approvazione del Regolamento stesso in sede di Consiglio Comunale di maggio, alcune altre invece sono introduzioni che abbiamo fatto successivamente essendo ancora in tempo per poterle operare, essendo soprattutto la bollettazione ancora in sede di acconto.

Le modifiche riguardano in via generale il tempo per la presentazione della dichiarazione TARI, abbiamo ritenuto opportuno per meglio organizzare il Bilancio ristabilire la data che era già presente nel Regolamento TARSU, cioè della dichiarazione che deve avvenire entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione e della detenzione dell'immobile, questo perché ci consente di fare una programmazione poi nel corso dell'anno più precisa e più puntuale possibile, quindi in deroga con quello che prevede la legge che invece prevedeva il 30 giugno.

Quindi avendo le dichiarazioni all'inizio dell'anno la programmazione anche delle entrate è sicuramente non solo più agevole ma anche più trasparente e si ha la possibilità di un rapporto con il contribuente molto più chiaro che è, appunto, l'Art. 3A. Poi abbiamo modificato l'articolo dell'IMU che riguarda l'ipotesi in cui esiste un solo immobile, una sola casa destinata ad abitazione principale e su questa casa insistono più diritti reali non omogenei, precisamente l'ipotesi in cui purtroppo è assolutamente frequente ed è dovuto al fatto che nel tempo poi non si sono adeguati i dati catastali in seguito a dichiarazioni di successioni che sono risalenti nel tempo, su un medesimo edificio che per il diritto prevalente è considerata abitazione principale e magari in quello stesso immobile esiste una stanza sola, un solo sub che magari è oggetto di un altro diritto reale, pensate all'usufrutto, magari in favore del coniuge o del figlio.

In questo caso per una sola stanza quella sola stanza diventava seconda abitazione e il cittadino era costretto a pagare l'IMU seconda abitazione per una semplice parcella.

Al fine di semplificare anche qui il rapporto con i cittadini e non costringere il cittadino ad andare a fare la variazione dal notaio con tutto quello che ne consegue, ai soli fini tributari quindi del pagamento della TARI la consideriamo una abitazione principale ma debbono ricorrere una serie di presupposti, intanto che sia per la maggioranza abitazione principale e intanto che abbia un solo ingresso, intanto che ci sia una sola utenza quindi elettrica, telefonica, dell'acqua e via di seguito e che dalla planimetria risulti effettivamente l'unicità del fabbricato.





In questo caso, appunto, abbiamo la possibilità ai fini IMU, scusate ho detto TARI prima, di considerarla abitazione principale, è una semplificazione se vogliamo del rapporto con il contribuente ed anche evita una serie di passaggi che sono non solo pesanti da un punto di vista economico per il contribuente, ma anche di complicazioni burocratiche.

Per quanto riguarda invece il resto sono tutti articoli che vanno a modificare la TARI, ed è ad esempio l'Art. 8D del Regolamento che abbiamo già approvato a giugno e che anche qui abbiamo stabilito in maniera certa ed inequivocabile qual è la superficie tassabile per le attività produttive, quindi le utenze non domestiche nell'ipotesi in cui vi è produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani perché con il vecchio Regolamento si veniva a tassare comunque l'area nella parte in cui non c'era la prova che ricadeva nei rifiuti speciali.

Quindi all'interno di un magazzino di stoccaggio ad esempio di materiali che producevano rifiuti speciali si era costretti alla tassazione pur sapendo, pur essendo evidente che vi fossero stoccati materiali destinati in qualche maniera all'inserimento del ciclo produttivo dell'azienda.

L'Art. 8D detassa tutte quelle aree dove c'è la prova della produzione esclusiva dei rifiuti speciali, quindi non soltanto dove c'è il ciclo di lavorazione ma anche ad esempio i locali dove vengono stoccate le materie prime o prodotti finiti che vengono utilizzati nel ciclo di produzione ma anche quelle aree dove vengono immagazzinati, appunto, quei prodotti che sono funzionalmente collegati al ciclo produttivo, quindi qui abbiamo stabilito la detassazione.

Art. 16D che va a modificare anche qui cercando un'interpretazione quanto più cristallina possibile del termine di efficacia delle dichiarazioni che vengono presentate dai contribuenti, al fine non soltanto di renderli consapevoli in maniera chiara ed evitando ogni forma di dubbio interpretativo, di qual è il momento in cui la loro dichiarazione ha efficacia ai fini del tributo, qualora questa variazione intervenga nel corso dell'anno.


Quindi si è stabilito comunque sia che la variazione si in aumento della superficie sia che sia in diminuzione si è applicato lo stesso principio chiarendo in maniera precisa, dettagliata e analitica il momento in cui è efficace questa dichiarazione.

È stato modificato l'Art. 19D che ristabilisce anche qui in maniera chiara e puntuale quello che dice la legge, ma l'abbiamo voluto formulare in maniera ancora più chiara il principio secondo cui ogni forma di riduzione di quelle che abbiamo previsto, quindi sia per le utenze domestiche, penso al compostaggio domestico, all'Ecocard, all'uso stagionale degli immobili, alle case a disposizione, tutte le riduzioni o le esenzioni per le famiglie numerose o l'altro che poi andremo a vedere debbono essere dichiarate al Comune.

Quindi il cittadino riceverà sicuramente la bollettazione a casa ad un solo onere, quello di venirlo a dichiarare agli uffici di competenza del Comune di San Salvo, venire a dichiarare che ricade in una di quelle ipotesi che consentono una agevolazione, una riduzione o una esenzione.

Chiaramente anche il venir meno della condizione agevolativa deve essere dichiarata dal contribuente.

Abbiamo introdotto e questo l'abbiamo fatto perché vogliamo creare questa fascia di esenzione su tutta la fiscalità comunale e torniamo anche al discorso della non autosufficienza che facevamo prima, una comune area di riduzione della fiscalità comunale nell'ipotesi in cui nel proprio nucleo familiare si ha un disabile, una persona



non autosufficiente che abbia avuto il riconoscimento ai sensi dell'Art. 104 del '92, quindi parliamo delle disabilità gravi a cui lo Stato ha voluto riconoscere un'area di particolare produzione.

Abbiamo previsto quindi un'esenzione chiaramente collegata anch'essa al reddito, per cui andiamo a sostenere le famiglie in cui... meritevole di tutela.

Abbiamo ristabilito nell'Art. 24D il principio generale per cui le dichiarazioni vanno fatte entro il 20 gennaio di ciascun anno.

Abbiamo modificato le scadenze che avevamo stabilito con la Delibera del Consiglio Comunale di maggio spostando quella del 30 settembre al 31 di ottobre, per consentire l'adeguamento dei sistemi software perché hanno richiesto un lavoro particolarmente pesante da parte della casa che ci assiste da un punto di vista dei software.

Quindi la scadenza successiva della TARI non è il 30 settembre ma è il 31 di ottobre.

Questo per quanto riguarda le modifiche del Regolamento, passando al punto successivo che riguarda le aliquote ora abbiamo già detto in sede di approvazione del Bilancio di Previsione come tutta la materia della tariffazione relativa ai rifiuti è stata rivoluzionata dalla Legge del 2013 che impone, a questo punto è fuori di dubbio l'anno scorso avevamo ancora un margine di decisione e l'abbiamo utilizzato tutto, impone l'adozione del sistema tariffario al posto di quello della tassazione qual era la TARSU, che era una tassa e non una tariffa, e impone l'applicazione nella tariffazione di una serie di principi che sono stabiliti dalla legge nazionale e che sono inderogabili e ci derivano direttamente dalla legislazione comunitaria.

Ora come sono state ricavate le tariffe, si è partito chiaramente dal piano tariffario che è stato approvato già con il Bilancio di Previsione, si è applicato inderogabilmente il principio del chi più sporca più paga quindi ci deve essere un riproporzionamento della tassa in base al tipo di attività che si produce nel caso di utenze non domestiche e al numero di componenti del nucleo familiare, nel caso delle utenze domestiche perché è chiaro che una famiglia di 4 persone sporca di più di una famiglia dove c'è un solo componente o ce n'è solo 2.

Quindi deve essere riproporzionata e dobbiamo in ogni caso inderogabilmente coprire l'intero costo che la città di S. Salvo ha per la gestione dei rifiuti.

Il Piano Finanziario di quest'anno, come abbiamo detto, è sceso quindi questo è stato un ottimo risultato non solo dell'Assessorato ma di tutti i cittadini perché abbiamo potuto diminuire il Piano Finanziario di circa 50.000 euro, quindi questo ha consentito anche di calmierare le tariffe e da questo Piano, da questi 2.710.000 euro che i cittadini di S. Salvo spendono per raccogliere i rifiuti, avviarli allo smaltimento e per l'igiene urbana si è partiti per la tariffazione.

Dopodiché l'abbiamo dovuta dividere tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, successivamente abbiamo dovuto prendere questi famosi indici coefficienti secondo il metodo normalizzato che sono stabili dal legislatore in un valore minimo, medio e massimo e applicarlo alle varie utenze domestiche o non domestiche.

Ora, rispetto a maggio abbiamo avuto la possibilità con le modifiche che sono intervenute successivamente di, e questa è la discrezionalità che c'è stata riconosciuta, non solo di scegliere se applicare il coefficiente minimo e massimo alle famiglie e alle imprese, ma addirittura di derogarlo il 50% in meno o il 50% in più per evitare gli effetti sperequativi che, ahimè, quel sistema rigido previsto dalla legge nazionale comportava.

Che cosa abbiamo fatto? Per quanto riguarda le utenze domestiche abbiamo applicato a tutti i coefficienti minimi, dopo aver applicato i coefficienti minimi abbiamo ridotto



ulteriormente nell'ambito dello spazio che ci consentiva la legge questi coefficienti in maniera tale da abbassare il più possibile la tariffa che veniva fuori per le utenze domestiche.

L'abbiamo fatto in particolare guardando ai nuclei familiari che contemplano da 3 a 6 o più componenti perché è qui che si verificavano gli effetti più sperequativi perché è vero che sporcano di più però è pur vero che una applicazione rigida di quei coefficienti avrebbe portato a dei risultati sbalorditivi, per cui ci poteva essere addirittura la differenza di 150 euro tra una famiglia di 3 componenti e una di 6 componenti.

Quindi abbiamo applicato questo margine di manovra consentito dalla legge proprio per evitare questi effetti sperequativi.

Lo stesso è stato fatto per quanto riguarda le utenze non domestiche, ora noi siamo tutti consapevoli in questo Consiglio Comunale come era necessario apportare una modifica alle tariffe TARSU applicate alle attività produttive tanto più in questo momento storico dove la crisi economica si fa sentire e, necessariamente, si riverbera anche sui lavoratori, sul livello occupazionale della nostra città.

Quindi abbiamo fatto ogni sforzo per abbassare la iniziale tariffa di 4,75 euro portarla al minimo necessario a coprire i costi variabili e i costi fissi che ci costano le utenze non domestiche.

Siamo arrivati ad una tariffazione ad esempio per quanto riguarda i capannoni industriali da 4,75 euro quest'anno abbiamo una tariffa di 2,50 euro, con una serie di esenzioni che avrete visto nel Regolamento che consentono davvero di adeguare l'effettivo costo che il Comune ha, hanno le attività produttive rispetto a quello che effettivamente producono in termini di rifiuti.

Abbiamo calmierato molte situazioni sperequative, basti pensare che ad esempio le attività di ristorazione, gli alberghi con ristoranti o i supermercati, le ortofrutta se avessimo applicato, abbiamo fatto una riunione anche con i commercianti, la tariffa così come prevista con i coefficienti parlavamo di tariffe che superavano i 13/14 euro al mq; siamo riusciti a calmierare questi effetti sperequativi, chiaramente ben sapendo che il costo dei 2.710.000 euro l'avremmo dovuto comunque coprire e siamo arrivati, cito a titolo di esempio le utenze quelle dove in effetti si producevano i maggiori effetti deleteri come ad esempio i ristoranti, gli alberghi con ristoranti anziché le mense o anziché i bar, a tariffe che sono ancora oggi, dopo il passaggio da tassa a tariffa e dopo il passaggio da TARSU a TARI, al di sotto di tutte quelle tariffe di tutti quei Comuni che ad oggi hanno approvato la tariffa TARI.

Quindi nell'allegato troverete non soltanto il metodo di valutazione della TARI spiegato e motivato, ma anche gli importi che verrebbero a seconda dei mq a seconda del nucleo familiare per quanto riguarda le famiglie.

Voglio fare un esempio per essere più esemplificativa e poi mi taccio Presidente, abbiamo un risparmio notevole per quanto riguarda i componenti dei nuclei familiari che hanno un solo componente, pensate che c'è una riduzione quasi del 40% rispetto alla tariffa TARSU, quindi per 100 mq una famiglia dove c'è un solo pensionato considerando 100 mq più un garage si pagava, fino allo scorso anno, 95,55 euro con la TARI, con queste tariffe si paga 158 euro, quindi vi è una riduzione del 40%.

Ancora una riduzione l'abbiamo per quanto riguarda i nuclei familiari con 2 componenti e facendo sempre le esemplificazioni su 100 mq 2 componenti più un garage si paga oggi con la TARI 139,35 euro e con la TARSU si pagava complessivamente 158,40 e c'è un'ulteriore, appunto, diminuzione conteggiata del 12%. Ancora una lieve diminuzione si ha per le famiglie con 3 componenti, considerate che



sono il numero maggiore di famiglie nella nostra città quelle che hanno 3 componenti, quindi investe la gran parte delle nostre famiglie, sempre facendo l'esempio su 100 mq e 3 componenti più un garage oggi si paga 155 euro, fino allo scorso anno si pagava quasi 160 euro.

Su 4 componenti c'è una lieve flessione in aumento per cui si ha un aumento dell'11%, facendo l'esempio proprio per capirci di 100 mq più un garage si paga anziché 159 euro 170 euro, con un aumento dell'11,50%.

Questo per quanto riguarda le utenze domestiche a cui poi vanno aggiunte tutte le ipotesi di esenzioni, riduzioni e agevolazioni che abbiamo già visto nell'approvazione del nostro Regolamento.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche credo che grazie al lavoro fatto dall'Assessorato all'Ambiente, grazie anche al lavoro tendente a creare una maggiore equità fiscale tra i nostri cittadini credo che possiamo dire ancora una volta che S. Salvo per quello che riguarda la tariffazione dei rifiuti è al di sotto, ho tra l'altro delle tabelle comparative rispetto ai Comuni che hanno già approvato le tariffe che sono più o meno come le nostre, possiamo dire davvero che abbiamo ancora tariffe di molto inferiori a questi Comuni, cito Francavilla per dire un Comune costiero come il nostro, perché non dimentichiamo che noi abbiamo la gestione dei rifiuti estiva, Tortoreto e Atesa che come noi rientra nella stessa fascia di popolazione che ha un nucleo industriale come il nostro.

#### **PRESIDENTE:**

Dopo l'illustrazione da parte del Sindaco dei due argomenti c'è richiesta di parola? Consigliere Mariotti, prego.

#### **MARIOTTI:**

Dopo questa lunghissima relazione io voglio sintetizzare al massimo. Se incontriamo un cittadino e dice "che è successo ieri in Consiglio Comunale?" Sono aumentate le tasse, questa è la risposta, tutto il resto sono chiacchiere, cioè noi aumentiamo la tassazione sui rifiuti.

Per quanto riguarda il Regolamento voglio ricordare non me ma il collega Angelucci quando facevamo il Regolamento lui sollevava il problema della 104, tutta una serie di cose e la Maggioranza se ne infischia perché voi usate una tattica che è molto diffusa in Italia in politica in questo periodo, quella di centellinare le soluzioni dei problemi perché ogni goccia è un momento di propaganda.

Dividere i capannoni nella parte produttiva che produce rifiuti speciali e quella non produttiva dove c'è solo la spazzatura era una cosa che sapevamo pure a maggio e l'abbiamo pure sollevata, solo che non si poteva fare, adesso quando avete visto e avete sentito il fiato sul collo degli imprenditori e degli industriali di questa zona che hanno detto "ma dove volete andare con questa tassazione così elevata?" correte ai ripari, cioè fate quello che avete sollevato e che avevate respinto a maggio e quindi propaganda pure oggi, domani conferenza stampa, poi comunicati e tutto il resto.

Io voglio ricordare che per esempio il Comune di Vasto che non mi pare un Comune molto virtuoso, anche se è amministrato da una Amministrazione vicino a me, ha messo la TASI all'1%, noi l'abbiamo messa all'1,7, noi sollevammo un problema "guardate che anche ai fini dell'incasso sulle seconde case se paga l'IMU lasciate perdere la TASI" perché la TASI la dovete dividere tra chi lo occupa, chi... è solo un macello che alimenta l'evasione! Io vedo con piacere che il collega dice "hai ragione",



solo che la ragione è dei fessi se poi votate il provvedimento così come è stato proposto, quindi annuire si fa piacere ma come quando tu posti una cosa e dici "mi piace" sui social network, se ti piace non lo devi votare. Però questa è un'altra storia.

Quindi di fatti le modifiche la Regolamento sono cose che potevamo fare a maggio, però meglio tardi che mai.

Sulla tassazione io credo che bisognerebbe fare uno sforzo in più perché pagare queste tasse, soprattutto guardate intanto aumenta la tassa per la famiglia, non è vero che diminuisce, avete giocato bene nel senso che avete fatto un calcolo qual è la composizione media delle famiglie? Quindi lì siete andati a tutelare che è un fatto positivo per chi riceve questa tutela, ma la tutela è sempre in aumento non è che diminuisce la TARI.

Poi non parliamo delle attività produttive, è un problema grosso.

Ora siccome il principio è chi sporca paga, quindi deve andare a pareggio questo servizio, qual è il punto? Il punto è che da dopo Sannino non si è fatto più niente sull'abbattimento dei costi per smaltimento, raccolta, trasporti e spazzamento, anzi questa città è sporchissima, i costi sono molto elevati ancora 2.710.000 euro e quindi qualcosa che non funziona ci sta, che cos'è che non funziona? Che ci sta di mezzo tra il riscuotere e il pagare? L'azione amministrativa, quindi quello che non funziona è l'azione amministrativa.

Quindi i cittadini pagano di più, in alcune case e in alcune attività mi pare che troppo esagerato.

È vero che la legge prevede, certo la legge prevede ma il Comune deve stare ad un unico principio quello di andare in pareggio, quello è il principio invalicabile, non ci può rimettere con la fiscalità ordinaria, ma per fare questo bisogna saper lavorare e diminuire i costi dello smaltimento.

C'è stato un periodo in cui passavamo il tempo con i colleghi che in quel momento avevano l'onere di amministrare e andare per le scuole a spiegare perché fare la raccolta differenziata, perché non bisognava buttare le carte per terra.

Assessore fatti una passeggiata il giovedì pomeriggio al mercato alla 167 ieri alle 3, dopo che avevano finito di pulire ci voleva almeno un'altra mezza giornata di pulizia.

Ora se la pulizia ordinaria, quella settimanale dopo il mercato viene fatta male mi pare evidente che dopo due giorni deve ripassare la spazzatrice e i costi lievitano, perché se uno raccoglie la carta si e uno no ci deve passare dopo un'ora, se quando raccoglie tutto quantomeno una giornata può stare quella strada senza essere pulita.

Questo è il punto, cioè il punto della TARI sta tutto qua, bisogna abbassare i costi dello smaltimento e solo così possiamo abbassare i costi della tariffa.

Il Sindaco quando parla "il vecchio Regolamento", i cittadini che ascoltano pensano ad un Regolamento fatto da Bucciantoni, da Mariotti, da Altieri con tutto il rispetto per dove sta adesso; invece no, il vecchio Regolamento è quello che hanno approvato loro il 6 di maggio, quindi non è vecchio nel senso che riguarda altre Amministrazioni, l'hanno approvato sbagliato e oggi ci sono tornati e magari domani (parola non chiara) per dire che vi ha fatto un piacere insomma.

Non si tratta di questo quindi tutta questa lungaggine nell'esposizione tollerata dal Presidente del Consiglio che richiama la Regolamento sempre dopo che scappano i buoi serve a quello, serve ad imbambolare i cittadini tant'è che c'è stato un imbambolamento anche del Consiglio perché alla fine dice "chi è mo che parla?" e quindi io ho preso la parola per queste ragioni. Grazie.



**PRESIDENTE:**

Grazie Consigliere Mariotti per la citazione ma la stessa naturalmente mi fa pensare che ci vuole anche un po' di giudizio ed equilibrio per gestire le varie situazioni per le quali poi ci si trova in Consiglio Comunale come in altri consessi.

Chi chiede la parola? Prego Consigliere Marchese.

**MARCHESE:**

Grazie Presidente. Io credo che con i provvedimenti che oggi vi apprestate a votare complichiamo la vita ai cittadini di San Salvo, lo scaricabarile che in più occasioni cercate di fare nei confronti del governo nazionale o di altri Enti superiori credo che sia vecchio, datato e non vi esime da responsabilità di scelte che vi apprestate a compiere.

Il Sindaco nella sua introduzione parlava di esenzioni basta che il cittadino vada a comunicare all'ufficio competente le condizioni per le quali può fruire delle varie esenzioni.

Io Sindaco non so quanti cittadini leggeranno questo Regolamento di 21 pagine, ho fatto fatica io che sono uno addetto ai lavori figuriamoci il pensionato, il cittadino normale quanti leggeranno questo Regolamento e vedranno che ci sono agevolazioni per questo e quell'altra questione.

Io credo che il Comune anche se lo Stato ha fatto di tutto per complicare la vita ai cittadini perché se ne inventano di tutti i colori TASI, IMU, ICI, TARI, TARES e chi più ne ha più ne metta, IUC vediamo un po' che la gente ha difficoltà, non ci capisce più niente rispetto al suo rapporto con il fisco.

Io mi auguro che si possa innescare concretamente un processo riformatore di semplificare nei fatti, al di là delle chiacchiere, il rapporto tra fisco, cittadino e impresa e quanti altri sono portati a pagare tributi nei confronti dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in generale.

Io credo che il dato di fatto che emerge da questi documenti che vi accingete a votare è che noi complichiamo la vita ai cittadini ulteriormente, perché mentre prima vi era un rapporto da parte dell'utente che la famiglia, il cittadino normale pagava 1,20 euro al mq quindi 100 mq 120 euro che era la tariffa per la famiglia adesso paga di più.


Adesso voi avete introdotto anche una serie di esenzioni, io non so quanti saranno e quali saranno i cittadini che fruiranno di queste esenzioni, tra l'altro dentro questo Regolamento vi è un principio che io ho sempre combattuto da Sindaco e da politico in generale, avete monetizzato il bisogno.

Io credo che questo sia un fatto di civiltà nei confronti delle persone meno fortunate di noi che non abbiamo problemi fisici, cioè quello di monetizzare il bisogno "mo ti faccio lo sconto, mo ti do qualche soldo" senza dargli la dignità e il diritto di avere servizi adeguati, di avere strutture accoglienti, di farlo sentire cittadino normale.

Allora io avrei preso quei soldi che fate per le esenzioni alle 104 per abbattere le barriere architettoniche che ne sono ancora tante in tante realtà, per creare strutture di accoglienza, per non ridurre la mensa al Mosaico, faccio degli esempi di carattere generale non me ne vogliate, faccio degli esempi perché poi si taglia, si tagli, si taglia ticket, poi discuteremo nel merito nell'O.d.G. ma questo sostanzialmente è il dato.

Quindi io sono contro la monetizzazione del bisogno e contro questo fatto di semplificare la vita ai cittadini.

Ma con il principio che voi adottate, le modifiche che apportate noi troviamo che un'attività di negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri



beni durevoli paga più o meno tanto quanto l'attività industriale dei capannoni di produzione, quindi paga 2,51 la Pilkington, la Denso ecc. e 2,41 la ferramenta cioè Felice Sebon tanto per intenderci, cioè Felice Sebon guadagna tanto quanto la Pilkington o la Denso o qualsiasi grande impresa. Questo è il paragone.

Il parrucchiere, l'estetista paga di più della Pilkington e della Denso perché pagherà attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere ed estetista 2,63 euro rispetto alle 2,53 che paga la grande impresa.

È vero viviamo tutti un momento di difficoltà ma se la vive la grande impresa ancor di più lo vivono le famiglie, lo vivono le piccole attività economiche che non sanno come fare.

Io credo che maggiore attenzione bisognava prestarla nei confronti delle famiglie e delle piccole attività economiche perché ci sono tante persone che hanno serranda alzata o bottega aperta per pagarsi i contributi all'INPS e alla fine del mese non ce la fanno, hanno bollette arretrate e poi naturalmente Equitalia fa tutto quello che deve fare.

Io credo che l'attenzione di una Pubblica Amministrazione va rivolta a queste fasce, a queste categorie invece voi continuate a perseverare rispetto ad una linea politica che avete già fatto nel passato che avete ridotto l'ICI a suo tempo, l'IMU alla grande impresa e adesso naturalmente fate la stessa cosa.

Sappiamo che Confindustria, non me ne vogliano gli amici di Confindustria è più potente del potere contrattuale di un singolo cittadino, però io credo e ritengo che non è giusto e ribadirei queste cose in tutte le circostanze e in tutte le occasioni.

Quindi io non posso e non possiamo come gruppo di San Salvo Democratica essere a favore di un atteggiamento che non è giusto, non è equo e non è solidale.

Allora noi con questo tipo di Regolamento aumentiamo le ingiustizie e le disuguaglianze all'interno di questa città.

L'ultima cosa che volevo dire perché credo che sono stato forte e chiaro è relativa al fatto dell'IMU, anche qui si applicano delle questioni io voglio fare una proposta, non vedo però ciò che hanno fatto tanti altri Comuni relativo al non pagamento dell'IMU sulla prima casa sui figli che abitano nelle case dei propri genitori e non ancora vengono intestate le case e quindi pagano come seconda casa.

Quindi io propongo a questo Consiglio Comunale siccome ci sono diversi casi di estendere nel Regolamento di considerare come prima casa, l'hanno fatto tanti Comuni, le case che i figli e verificando attraverso dichiarazioni sostitutive, tra l'altro non ci dobbiamo inventare niente lo prevede la legge, che conducono le case che sono ancora intestate ai genitori, quindi applicargli l'esenzione così come prevede la legge.

Quindi propongo al Sindaco, al Consiglio Comunale questa modifica al Regolamento e l'introduzione di questo elemento di novità.

Sindaco poi l'ultima questione, tu hai fatto degli esempi dicendo le tariffe e così via dicendo, io non vorrei sbagliarmi ma ho fatto anche io qualche piccolo calcoletto a me sembra che però il dato sia un po' diverso perché mentre qui abbiamo per quanto riguarda le utenze non domestiche la tariffa definita, sulle utenze domestiche non abbiamo le tariffe definite, bisogna fare il famoso calcoletto.

Io mi auguravo che il Comune potesse fare il calcoletto, però a me sembra – non vorrei sbagliarmi farò verifiche più di dettaglio – però che da 2 persone in su la tariffa sostanzialmente aumenta e non diminuisce.

Quindi lo diceva Mariotti e lo voglio risottolineare, da domani al Comune di San Salvo aumenteranno le tasse e anche qui una sottolineatura, tu hai tenuto a precisare che la



tariffa si è contenuta perché si è risparmiato 50.000 euro.

Ma io credo che bisognava fare uno sforzo ulteriore perché da quando abbiamo implementato questo progetto di raccolta differenziata all'interno della città se non ricordo male era il 2010, sono passati 4 anni e non ci sono state novità e innovazioni che hanno migliorato il servizio, anzi mi risulta che siamo in una fase di regressione viste le continue lamentele che ci sono da parte di tanti cittadini sulle condizioni di pulizia della città.

Quindi io vi invito a rivedere queste tariffe e avere principi di maggiore equità e di maggiore giustizia sociale.

**PRESIDENTE:**

Dopo l'intervento del Consigliere Marchese ha chiesto la parola il Consigliere Sannino, prego Consigliere... (Intervento f.m.) credo che sia il caso che da domani in poi si prenda la decisione di far modificare l'impianto voce di questo Consiglio Comunale. Vedo che c'è molta difficoltà, in effetti io qualche tempo fa avevo anche chiesto se l'intervento era finalizzato a questo scopo l'abbiamo già risolto. Consigliere prego.

**SANNINO:**

Grazie Presidente. Buona giornata a tutti i presenti. Io ho avuto la sfortuna, la fortuna di essere Assessore all'Ambiente e mi ricordo che quando noi del Centrosinistra ci prefissammo... (Intervento f.m.)

**PRESIDENTE:**

Sannino può passare anche al primo posto... (Intervento f.m.) non funziona? Prego.

**SANNINO:**

Ripeto l'introduzione. Buona giornata a tutti. Stavo dicendo io ho avuto la fortuna/sfortuna di aver fatto l'Assessore all'Ambiente e mi ricordo che quando portammo la tariffa da 0,80 a 1,20 chi stava all'Opposizione ci massacrò perché 40 centesimi erano tanti, 40 centesimi... (*interruzione microfonica*)

Mi ricordo che ci furono battaglie dell'Opposizione contro il Centrosinistra e adesso si ripete, adesso si rivoltò il discorso e voglio partire proprio dalla differenziata di 4 anni fa. Quando imponemmo la differenziata, fummo d'accordo sul discorso della differenziata mi ricordo gli esponenti del Centrodestra che addirittura non erano d'accordo.

Perché fu imposta la differenziata porta a porta? Proprio per portare negli anni un abbassamento della TARSU, tant'è vero la responsabile dell'ufficio amministrativo tutti i mesi mi chiamava e mi diceva "-25.000, -30.000" di conferimento in discarica, la signora Torricella ve lo può dire.

Siamo arrivati a fine anno con un risparmio comunale di quasi 400.000 euro, è il primo punto sulla differenziata, 4 anni a questa parte l'altro giorno ho chiamato l'Ufficio Ambiente e la differenziata è rimasta invariata, anzi è scesa in 4 anni e non è aumentata.

Questo vuol dire costo per il cittadino, questo vuol dire aumento della TARSU.

Fare una differenziata porta a porta... (Intervento f.m.) praticamente adesso ci troviamo a dire ai cittadini che con il disagio del porta a porta, come si usava dire una volta che il vecchietto può scendere tre piani, mi ricordo come se fosse mo, il porta a porta era diventato un macello per l'anziano, quello che non voleva portare i bidoni





fuori, tutto questo.

Però ha portato i risultati, portava i risultati e questi risultati negli anni vanno scemando tant'è vero che la percentuale rispetto a 2 o 3 anni fa è scesa di tantissimo.

Voglio aggiungere a tutto questo caro Sindaco la sua campagna elettorale sull'abbattimento delle tasse, questo è stato il suo cavallo di battaglia in campagna elettorale.

Io dalle tariffe due conticini fatti così io vedo che c'è stato minimo un aumento di 20/30 centesimi a famiglia, da 1,20 a 1,62 questo diciamo il cittadino di San Salvo lo deve capire che la differenziata porta a porta anziché agevolare il cittadino lo sta condannando, lo sta portando a pagare di più.

Un'altra cosa sulla TASI e questo ne devo dare atto e merito perché l'ho letto giorni fa al Sindaco di Positano che è di Centrodestra e si chiama Michele De Lucia, dove ha abolito la TASI a Positano dove in un'intervista ha detto "i cittadini vanno tutelati e non ingannati". Grazie.

### **PRESIDENTE:**

Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Cilli.

### **CILLI:**

E chiaro che questi due punti sono due punti che noi oggi andiamo a completare perché sono punti che abbiamo discusso nel momento in cui questa Amministrazione ha deciso di anticipare nei confronti delle altre Amministrazioni la tassazione e i pagamenti dei cittadini di San Salvo prima degli altri Comuni e di tanti altri Comuni.

Tant'è vero che poco fa mi leggevo gli interventi dell'altro Consiglio Comunale, perché ne facciamo talmente pochi che non mi ricordavo neanche la data di quando era stato fatto, tanto qua si fa Bilancio, Consuntivo e assestamento di Bilancio quindi c'è poco da fare, non è che c'è molto da fare.

Rileggendomi quegli interventi anche da parte della Maggioranza noi una questione abbiamo messo in risalto, la prima cosa che ponevamo nelle condizioni i cittadini di San Salvo di pagare prima di tutti gli altri, tant'è vero che i nostri cittadini sono andati a pagare nel mese di luglio e altri andranno a pagare nel mese di ottobre e nel mese di dicembre, quindi già una prima agevolazione gliel'abbiamo fatta a loro.

Oggi invece continuiamo a discutere sempre del problema delle agevolazioni.

Proprio partendo dall'ultimo intervento e facendo proprio i calcoli perché è chiaro che qui si possono dire tante cose, però ci sono dei numeri e su questi numeri noi dobbiamo andare a fare dei calcoli.

Senza dubbio il lavoro è stato fatto ed è stato fatto nella ricerca della media di quanti e di quali sono i nuclei familiari in questa città, di conseguenza su quello si è deciso su come tassare i cittadini perché questo è il lavoro che questa Amministrazione ha fatto, quello di capire come tassare e dove andare a tassare.

Ha deciso di tassare i cittadini di San Salvo ancora di più di come erano tassati prima sulle proprie abitazioni.

Tant'è vero che una abitazione con un solo componente su 100 mq arriva a pagare 83 euro, ma di un solo componente ci stanno come le mosche bianche in questa città; se iniziamo a vedere su due componenti già stiamo su 10 euro in più perché arriviamo a 130 euro ogni 100 mq, quindi 10 euro in più ogni abitazione, se poi passiamo a tre componenti arriviamo a 140 euro ogni 100 mq.

Quindi cari cittadini voi avete una tassazione in più di 20 euro ogni 100 mq, quindi



questo è il buon lavoro che ha fatto questa Amministrazione nell'aumentare le abitazioni principali, poi le seconde è chiaro lì andiamo su un livello diverso perché se uno ha due case vuol dire che può pure pagare e possiamo anche accettare questo, anche se quelle incongruenze che diceva il Sindaco che ha sistemato nel Regolamento della TARI sono incongruenze che purtroppo... guardate io mi auguro che non mi prendiate ogni volta come l'antipatico della situazione, però vi dico solo che sono conseguenze dovute da voi.

Se voi allora quando abbiamo approvato il Bilancio e per fretta volevate approvare il Bilancio già da allora potevate stabilire tutte queste regole che avete stabilito oggi, perché qui per la fretta avete fatto i gattini ciechi perché oggi state a ristabilire delle regole che le regole nazionali ci impongono e che voi, purtroppo, non avete fatto allora ed oggi vi volete pure vendere che le state a fare voi le agevolazioni.

Guardate che le attività imprenditoriali di questa zona stavano tutte sul piede di guerra e chi sta al Comune è inutile che ci venga a dire che non ha ricevuto una decina di imprenditori a dire "guarda che dove io produco non devo pagare, guarda che dove io faccio lo stoccaggio non devo pagare", quindi già vi era una grande ingiustizia che questa Amministrazione stava facendo nei confronti delle attività, già vi era una grande ingiustizia a livello sempre di legge.

Quindi oggi avete risistemato le carte, ne prendiamo atto ma come al solito purtroppo mi dovete scusare ma pensate poco alla città, pensate poco ai cittadini, voi pensate con fretta ad andare avanti e a sistemare un altro anno di Amministrazione, ma guardate che non è necessario che state qua o che stiamo qua.

È necessario amministrare i cittadini non amministrare alcuni momenti di questa città, se noi con fretta andiamo avanti perché dobbiamo resistere guardate che vi diamo una mano anche noi se ci tenete tanto a stare qua perché noi vogliamo aiutare i cittadini, non vogliamo restare seduti qua.

Allora questa è l'idea che io dico che secondo me vi prendete troppa fretta perché dovete salvare il salvabile, invece perdiamo un po' di tempo e cerchiamo di trovare le soluzioni ai problemi, perché se parliamo di TASI e guardate la TASI io ci ho fatto 20 minuti di intervento e sono stato interrotto dal Presidente del Consiglio, sulla tassa dei servizi indivisibili che è una tassa che va a gravare molto i cittadini di questa città perché è uno dei pochi Comuni che l'ha messa a 1,7, non rendendoci conto della gravità che stava facendo perché abbiamo tanti avanzi di amministrazione e oggi ne abbiamo contezza nell'approvazione degli assestamenti, con questi avanzi di amministrazione noi avremmo coperto sicuramente quasi con la metà di questi avanzi tutta la TASI che stiamo incassando dai poveri cittadini di San Salvo, non dando neanche quei servizi che spetta per il pagamento della TASI.

Voglio ricordare ai cittadini di questa città che noi questa estate abbiamo regalato voi cittadini, voi in particolare avete regalato tutta una spiaggia, tutto un lungomare, tutte le strade di San Salvo marina ma a persone che venivano gratis senza una regola!

Io non ce l'ho con i camperisti, anzi io sono un fautore dell'area camper insieme alla vecchia Amministrazione, siamo fautori dell'apertura in un periodo di un'altra area camper, ma questa estate abbiamo avuto un campeggio ambulante nella marina di San Salvo, mi dovete dire voi amministratori attenti quanto vi hanno dato centinaia di camper notte e giorno parcheggiati nella marina di San Salvo, quanto vi hanno dato a voi? Che apporto hanno dato a questa città?

Sapete chi pagava la tassa rifiuti? Sapete chi pagava la TASI in quel caso? I cittadini



di San Salvo perché le aree sporche, tutti i rifiuti in mezzo ai giardinetti, tutto ciò che avveniva lì l'hanno pagato... (Intervento f.m.) evidentemente non ci è andato al mare, io ci abito al mare e quindi vi posso dire tutti i cittadini di San Salvo hanno pagato l'immondizia di questa estate di San Salvo marina e anche della tassa dei servizi indivisibili, primo.

Secondo, se tutte le sere del mercato qualche amministratore attento passava nella zona dove si fa il mercato non è che c'era un po' di immondizia, c'erano i cumuli di immondizia, ma possibile?

Io voglio fare anche un appello all'Assessore al Commercio, io mi ricordo tanti anni fa alcuni amministratori misero l'obbligo delle buste di plastica, misero l'obbligo dell'accortezza di lasciare la busta di plastica, addirittura iniziammo ad avere anche delle buste con il nome, significa che tu andavi a certificare, andavi a fare una ricognizione di chi lasciava l'immondizia e di chi non la lasciava!

Guardate che se loro pagano devono anche lasciare pulito, se loro vendono devono anche lasciare pulito, io mi auguro che vi siete fatti qualche passeggiata, addirittura mi pare che il gruppo dei 5Stelle fece anche delle foto e le mandò su un sito, quindi ve le hanno pure segnalate.

Sapete chi pagava questo? I cittadini di San Salvo perché se noi eravamo attenti o voi eravate attenti a cercare di far pagare chi stava gratis a San Salvo marina, se stavate attenti alla differenziata di quella roba che veniva lasciata lungo tutto il mare, se stavate attenti all'immondizia lasciata sul lungomare con quei famosi gazebo tutti uguali solo il primo giorno perché dopo 5 giorni era uno diverso dall'altro perché uno scappava, uno tornava, uno ci dormiva dentro, l'altro ci cucinava non si capiva niente.

Io credo che un'estate così questa città non l'abbia mai avuta, questo è il problema.

Allora queste cose le pagano tutte i cittadini, un'Amministrazione disattenta purtroppo non è in condizioni di abbassare la tassazione ai cittadini per questi motivi, perché un buon amministratore è facile dire "spendiamo 2.720.000 e io ho bisogno di 2.720.000 tanto ci sono i cittadini che pagano".

No, gli devi dire ai cittadini "io cercherò di abbassare perché cercherò di trovare le soluzioni adeguate affinché voi pagate di meno", questo significa fare l'amministratore perché chiedere è la cosa più semplice di questo mondo, però poi bisogna vedere se si ha la capacità di poter ridurre... e chiudo.

Vogliamo far capire con questo e lo dico adesso è una bella azione per ridurre e i costi, ma non si può fare un'azione di quel genere su 1 mq su 10 mq facendo capire che si può fare del compost su un balcone.

Noi dobbiamo fare le cose serie, le cose che veramente ai cittadini daranno l'opportunità di far diminuire la tassazione.

Quindi chiudo dicendo che per quanto riguarda tutte le tassazioni purtroppo meno male che la legge ci dà la flessibilità nel rivederle annualmente perché un inciso voglio fare, con questo che avete fatto oggi e che andrete a fare oggi voi incasserete di più e guardate cari cittadini vi prenderanno di più, vi prenderanno di più perché incasseranno di più.

L'anno prossimo dovranno suddividere quello che hanno preso in più perché vi è una disattenzione nel programmare, questo è il problema.

Allora bisogna programmare, ricercare per risparmiare e poi si fa quello che bisogna fare a norma di legge come voi avete dovuto sistemare per forza perché avete fatto con fretta nel mese di maggio.



**PRESIDENTE:**

Dopo l'intervento del Consigliere Cilli se non ci sono altrimenti diamo la parola al Sindaco prima delle dichiarazioni di voto.

**SINDACO:**

Grazie Presidente. Molto velocemente perché effettivamente sono stati interventi anche tra loro contraddittori perché non si è capito se l'Opposizione in qualche maniera ci tiene a salvaguardare le nostre aziende oppure se condanna ogni aiuto che possiamo dare alle nostre aziende, quindi per loro tramite ai nostri cittadini, ai nostri lavoratori.

E' chiaro che l'Opposizione è in grave difficoltà perché io non voglio pensare che non sappiano o non conoscano la normativa che il Governo Renzi sta producendo o non producendo a tratti e che effettivamente si abbatte sui Comuni e quindi sui cittadini, vedete ogni volta che escono fuori tagli ai Comuni non è che tagliano al Sindaco di questa o di quella città, tagliano ai cittadini è questa la politica che oggi si sta facendo a danno dei Comuni, e ne parliamo perché noi siamo le prime vittime noi cittadini di San Salvo, così come siamo le vittime della TASI introdotta dal Governo Letta e il primo provvedimento del Governo Renzi che Renzi ha fatto da Presidente del Consiglio è stato quello di confermare la TASI per i Comuni e addirittura dicendo ai Comuni "guardate la potete alzare di altri 0,8 punti per mille" in maniera tale che non bastava quello che aveva detto il Governo Letta, ce l'ha addirittura aumentata.

Allora io penso che i cittadini siano persone che non considerano le opinioni personali dell'Opposizione come nemmeno quello della Maggioranza, ma noi ci atteniamo un po' alle leggi perché ci piace rimanere nella legalità, il resto invece mi pare che siamo fuori da ogni grazie di Dio e sembra addirittura che non si conoscano le normative, che si voglia prendere in giro i cittadini di San Salvo addossando al Comune di San Salvo la TASI, la TARI, le decisioni sull'IMU e i tagli di cui questo Comune quindi noi cittadini tutti siamo vittime.

E' chiaro che sono all'empasse coloro che oggi sono al Centrosinistra perché questo è tutto frutto del Governo di Centrosinistra, non c'è un solo provvedimento in tutto questo che è frutto dell'Amministrazione di San Salvo, di Vasto e di Cupello ma discende tutto da Roma.

Da domani in tutte le città che avranno approvato il Bilancio oggi e comunque l'andranno ad approvare da qui al 30 di settembre le tasse aumenteranno per tutti.

Il Comune di San Salvo ancora una volta grazie al lavoro attento degli Assessori che lavorano loro sì tenendo conto delle leggi e la riflessione viene spontanea, scusatemi ma se caso mai oggi governavate voi con le cose che ho sentito oggi questa città era allo scatafascio più totale perché siamo fuori da ogni conoscenza delle più elementari regole entro cui noi dobbiamo muoverci e i tagli ce li abbiamo, la TASI l'ha messa Renzi, l'IMU dei capannoni va direttamente a Roma.

Ma io vorrei vedere i Consiglieri di Minoranza insorgere di fronte a questo e chiedere al loro Governo di lasciare a San Salvo i soldi dell'IMU dei capannoni, di lasciare a San Salvo il 40% dell'IMU sulle seconde case che paghiamo noi cittadini di San Salvo invece li diamo a Renzi, al Governo Nazionale per aiutare i Comuni in dissesto, ok?

Questo vorrei che facessero e non che si alzassero a fare mera propaganda perché vedete la propaganda forse c'è chi ha lungo corso e sa come si fa, noi non la facciamo, ci atteniamo ai fatti.

Quando parliamo di vecchio Regolamento mi riferisco al Regolamento del 1997 sulla



TARSU dove alle imprese era stata prevista nessuna forma di riduzione proprio su quegli spazi dove c'era la produzione dei rifiuti speciali e una tariffa di 4,75 euro, sì l'abbiamo abbassata e siamo stati anche bravi perché ad Atesa dove ci sono i capannoni le somme sono molte più alte di queste, nonostante abbiamo la stessa realtà industriale noi siamo stati capaci di tenerle al minimo.

Ma le abbiamo abbassate non dopo maggio, le abbiamo abbassate perché noi con Asso Vasto, con Confindustria, con gli imprenditori piccoli e grandi di questa città ci dialoghiamo quotidianamente e l'appello più forte che viene dalle imprese ci hanno detto "Sindaco vedi cosa devi fare per i rifiuti perché 4,75 è un Regolamento che non consente agevolazioni noi non ce lo possiamo più permettere, siamo costretti a licenziare le persone se è questa la storia", questa storia, questi reclami ce l'abbiamo dal primo giorno che ci siamo insediati, quando sono venute le prime aziende a lamentarsi di questo trattamento che hanno ricevuto per anni sul nostro territorio.

4,75 euro non l'ha stabilito la Giunta di Centrodestra né l'Amministrazione di Centrodestra ma altri, è un Regolamento punitivo per le aziende, c'era prima che approvassimo quello di maggio.

Le modifiche che ho precisato perché vedete a me mi piace essere onesta con i cittadini l'ho precisato sin dall'inizio, alcune modifiche sono modifiche che sono state introdotte perché la legge è cambiata e ci ha consentito finalmente di fare alcune cose.

Avevamo la possibilità di farlo o di non farlo, ci era data la facoltà ma noi abbiamo scelto di farla, la stessa facoltà esisteva anche in regime di TARSU infatti conosciamo Regolamenti di Comuni infatti quando ci siamo trovati a parlare con le aziende ci hanno detto "ma perché Sindaco non ci applichi la riduzione su queste aree dove si fanno rifiuti speciali? Guardi il Comune x l'ha fatto" e noi ci siamo trovati a dover dire "no, il Comune di San Salvo ha un Regolamento del '97 che non lo consente".

Quindi questa è la verità dopodiché passiamo ai confronti per dire tornando al discorso bisogna conoscere e non riempire la testa delle persone di stupidaggini, ma non ce n'è bisogno perché la gente guarda la televisione e sa quello che sta succedendo in Italia.

Un raffronto, intanto la tariffa TARSU era comprensiva anche dell'addizionale ECA che oggi non esiste più quindi quando si fanno i raffronti si deve tener conto che quel 10% oggi non esiste più e quindi il raffronto va fatto tra quella che era la complessiva tariffa iniziale e quella che è oggi.

Però vi dico solo questo, siamo riusciti ancora una volta grazie ad una buona Amministrazione attenta ed impegnata che non fa chiacchiere ma parole a tenere - tanto per fare un esempio - un'abitazione di 100 mq per 5 componenti a San Salvo si paga 187 euro, a Francavilla il Centrosinistra più o meno ha la stessa posizione nostra 347 euro, a Tortoreto 248, ad Atesa 339.

Allora dov'è che si paga di meno? In un regime voluto da questo Governo dove comunque si è stabilito che si deve pagare di più.

Questo vale lo stesso per quanto riguarda alcuni esempi e queste non sono parole o opinioni, questi sono fatti li pubblicheremo ma li potete vedere su tutti i siti pubblicati. Ad esempio un negozio a San Salvo pagherà 2,41 euro con questo nuovo sistema voluto da questo Governo, a Montesilvano 3,84 euro, ad Atesa 2,44 euro, a Francavilla 3,75 euro.

Le attività artigianali che abbiamo voluto proteggere più degli altri e ci abbiamo lavorato molto perché questo accadesse oltre a prevedere per loro una serie di esenzioni a San Salvo pagano 2,63 euro, a Francavilla 5,24 euro, a Tortoreto 3,21 euro, ad Atesa 3,32 euro, a Montesilvano 3,66 euro.



I ristoranti, trattorie, pizzerie a San Salvo 4,39 euro, a Francavilla 12 euro, a Tortoreto 4,41 euro, ad Atesa 8,37 euro, a Montesilvano 15,52 euro.

Il bar a San Salvo 3,31 euro, a Francavilla 11,27 euro, ad Atesa 6,30 euro, a Montesilvano 11,43 euro, questi sono i dati il resto credo che siano veramente opinioni personali.

Tornando alla tariffa e al lavoro dell'Assessore all'Ambiente intanto ha fatto un grandissimo lavoro l'Assessore pensate che quando siamo entrati qui il Piano Finanziario, cioè quello che il Comune spendeva per l'igiene e lo smaltimento era un Piano Finanziario da 3.200.000 euro, è allegato alle Delibere del Consiglio Comunale dello scorso anno ma basta fare i conti e lo tirerete fuori lo stesso.

Quest'anno abbiamo approvato un Piano Finanziario di 2.710.000, la differenza tra 3.200.000 e 2.710.000 è di 500.000 euro, credo che l'Assessore abbia lavorato, sono 500.000 euro in meno che i cittadini di San Salvo pagano grazie al lavoro che abbiamo fatto.

Quindi anche qui le chiacchiere poi stanno a zero questi sono i numeri.

Per quanto riguarda invece la TASI io veramente inviterei l'Opposizione a lavorare in maniera fattiva perché la grande amarezza che ho è questa, che tranne la proposta di Angelucci che poi è vero la fece per l'IMU ma sulla TARI abbiamo proprio fatto la stessa modifica che avevamo portato per l'IMU l'abbiamo riportata sulla TARI, quindi è una volontà dell'Amministrazione di equiparare quella fascia di persone svantaggiate, per il resto non abbiamo ricevuto nessuna proposta fattiva, ma come vedete soltanto critiche infondate, ingiustificate, slegate dalla legge e, ahimè, veramente fuori dal mondo.

Capisco che non è facile argomentare perché tutto ciò che si può dire va contro il Centrosinistra ma questo è.

Quanto alla TASI e anche qua vorrei ribadire, abbiamo approvato il Bilancio come è giusto che si faccia all'inizio dell'anno e quest'anno voglio fare un'altra scommessa, speriamo di approvarlo entro la fine dell'anno o all'inizio dell'anno prossimo massimo perché così la città si muove, muoviamo l'economia, possiamo andare avanti.

Farebbe piacere all'Opposizione che stessimo fermi ma purtroppo siamo capaci e andiamo avanti.

Sulla TASI lo sapete perché il Comune di Vasto l'ha messa all'1%? Perché non poteva metterla più alta in quanto aveva già l'IMU al massimo.

Il Governo ha detto che la somma IMU più TASI non deve superare il 10,6, il Comune di Vasto aveva già l'IMU al 10%, l'ha messa all'1%, ha superato addirittura il 10,6 e si è portato all'11 superando le previsioni della legge, quindi dove si paga di meno a San Salvo che l'IMU è all'8,90 sulle case e l'1,7 della TASI o a Vasto?

Oppure vogliamo parlare di Lanciano dove l'IMU è al 10,6 più la TASI all'1,90 Amministrazione di Centrosinistra, abbiamo sfiorato del tutto addirittura il limite del consentito.

Lo stesso per voler fare destra e sinistra e quindi voler essere equidistanti Guardiagrele che è un'Amministrazione di Centrodestra aveva già l'IMU la 10,6 e la TASI non l'ha messa perché ci vuole il coraggio dopo che si ha l'IMU al massimo a mettere anche la TASI ad un valore superiore all'1%.

Questo badate bene è quello che hanno fatto tutti i Comuni dove vedrete che la TASI è stata messa all'1% o addirittura a 0, cioè non avevano altro margine, non potevano metterla e si sono venduta questa operazione.

Ma vi aggiungo di più visto che è stato citato Vasto, Vasto ha l'addizionale IRPEF cioè



il prelievo che viene fatto su tutto il lavoro dipendente allo 0,80, Lanciano allo 0,80, Cupello allo 0,70, Guardiagrele allo 0,80, San Salvo ce l'ha allo 0,50 questo per dire che se si è amministratori consapevoli questi dati li si doveva già conoscere e possiamo dire senza poter essere smentiti perché queste non sono chiacchiere, sono fatti che ad oggi a San Salvo la tassazione nonostante tutti i tentativi del Governo centrale di mettere a carico dei cittadini le scelte che fa a livello nazionale e non dico altro, nonostante questa Amministrazione è riuscita a contenerli questi aumenti e ad oggi è la comunità in cui la fiscalità è la più bassa del territorio. Grazie.

**PRESIDENTE:**

Per dichiarazioni di voto chi chiede la parola? Il Consigliere Cilli, prego... (Intervento f. m.) allora il Consigliere Cilli rinuncia?

**CILLI:**

Non rinuncio, lascio la parola a lui momentaneamente... (Intervento f. m.)

**PRESIDENTE:**

Ha chiesto al Consigliere Cilli di poter fare una proposta, va bene. Consigliere Di Stefano, prego.

**DI STEFANO:**

Grazie Presidente. Un saluto a tutti. Io non riprendo tutti gli argomenti fatti perché potremmo stare qui per diverso tempo a discutere, è chiaro che c'è chi amministra e amministriamo in un certo senso tutti i componenti, la Minoranza dà il suo contributo ed è chiaro che ogni ragionamento si sposa con quelle che sono le sensibilità e i progetti politici di ognuno.

Quindi io non voglio entrare assolutamente nel merito, ritengo che compiere passi fattivi di Bilancio partecipato significa sviluppare in maniera chiara sul tessuto cittadino quelle che sono le sensibilità di ogni parte politica, ecco perché lo dico con molta tranquillità mi fa piacere che questa Maggioranza riesce a centellinare Consiglio per Consiglio, quei pochi che si fanno, tutte le proposte che la Minoranza porta, si era parlato prima della proposta del Consigliere Angelucci di San Salvo Democratica noi ci accorgiamo che tempo ci mettete ad entrarci dentro però recepite...

**PRESIDENTE:**

Chiedo scusa Consigliere, ma questa è una dichiarazione di voto?

**DI STEFANO:**

Sto arrivando, sto arrivando.

**PRESIDENTE:**

No, no, no volevo dire è una dichiarazione di voto?

**DI STEFANO:**

Sto arrivando Presidente, sto arrivando ma fammi finire di parlare non è che mi puoi stoppare così.



**PRESIDENTE:**

Non sto stoppando, sto soltanto chiarendo se questa è una dichiarazione di voto.

**DI STEFANO:**

Certo che arrivo alla dichiarazione di voto, non solo dichiarazione di voto ma voglio metterci anche altra carne per votare ancora di più e meglio, dateci il tempo voglio dire.

Stavo dicendo che facciamo tante di quelle proposte che poi vengono recepite per cui vi chiediamo adesso, ed ecco arrivo, vi chiediamo adesso un atto coraggioso di prenderla e votarla adesso una proposta concreta che abbiamo fatto che è stata già anticipata da Marchese che fu fatta il 6 maggio scorso da tutti noi e che, ahimè, non ha visto accoglimento.

Quindi io propongo di aggiungere 4 righe di variazione alla proposta di modifica al Regolamento di disciplina imposta IUC nello specifico l'Art. 4B leggendo questo: *i sottoscritti Consiglieri Comunali propongono* - adesso poi lo sistemiamo in italiano e tecnicamente Segretà - *i sottoscritti Consiglieri Comunali propongono di introdurre l'esenzione dell'IMU sulla prima casa sulle abitazioni concesse ai propri familiari di primo grado concessi in comodato d'uso.*

E' possibile recepire, l'ha firmato tutta la Minoranza tutti e 6, è possibile recepirlo fermarsi un attimo e ragionare?

Io volevo consegnare questo... (Intervento f. m.) per carità me ne rendo conto visto che sono di copertura ecc. ma secondo me abbiamo ancora possibilità di poterci ragionare, è una proposta concreta.

Quindi vorrei un attimo esprimermi su questo e poi sul Regolamento complessivo.

**PRESIDENTE:**

Quindi non era una dichiarazione di voto allora. Io invece direi visto che si tratta di una proposta fatta in costanza dichiarazione di voto, quindi fuori dalla possibilità e comunque fatta su modifiche del Bilancio delle coperture che avrebbe presupposto il parere tecnico quindi da parte del servizio, io direi di sospendere per 10 minuti la seduta per fare delle verifiche e anche per valutare quindi sia politicamente che tecnicamente la proposta.

Chi è favorevole alla sospensione? Chi è contrario? 0. Chi si astiene? 0.

Unanimità.

Dieci minuti i Capigruppo con il Responsabile del servizio.

**SOSPENSIONE****PRESIDENTE:**

Riprendiamo la seduta dopo l'interruzione per valutare la proposta fatta dai Consiglieri di Minoranza facciamo però prima l'appello. *Procede all'appello.*

Presenti 16, il numero legale c'è possiamo procedere.

Dopo l'interruzione mi pare che sia stata raggiunta un'intesa di massima che tenendo conto delle difficoltà tecnico-finanziarie per poter aderire alla richiesta proposta dai Consiglieri della Minoranza si è preso un impegno di trasferire questa volontà al Bilancio del 2015, valutandone naturalmente le modalità e le ricadute.

Questa mi pare che è la sintesi che io possa fare, se non è così ditemelo però mi pare che questo sia stato il contenuto dell'incontro e anche dell'accordo che è stato poi





definito. Consigliere Mariotti, prego.

**MARIOTTI:**

Io non ho partecipato quindi può darsi pure che sia stato deciso, potremmo trattare questo Emendamento come si fa in Parlamento come un O.d.G. puntuale che non incide sul Bilancio 2014, ma lo vota il Consiglio Comunale e lo deposita presso la Giunta per il 2015.

**PRESIDENTE:**

Allora trascriviamo il contenuto che abbiamo poco fa sintetizzato in un documento che poi appena possibile possiamo votare, d'accordo?

Allora ritorniamo alle dichiarazioni di voto... (Intervento f. m.) anche dopo è un O.d.G. Dichiarazioni di voto stavo dicendo, ha chiesto la parola il Consigliere Cilli ripartiamo da lui, prego Consigliere.

**CILLI:**

Dopo quello vorrei tornare sull'argomento perché ci sono molte cose da chiarire che credo vadano fatte direttamente al Sindaco di questa città.

Io personalmente nutro checche se ne dica molta simpatia per il Sindaco, però noi di stupidaggini di solito quando veniamo qua non le diciamo questo glielo voglio dire perché noi non è che veniamo qui a dire stupidaggini, né si può preoccupare del Centrosinistra pensasse un po' al Centrodestra e alla sua Maggioranza perché credo che di problemi ne ha già abbastanza, quindi si tenesse i suoi e non si preoccupasse di quelli degli altri.

Questo è un discorso e chiudiamo questa partita.

Dopodiché ho detto che si preoccupa del Centrosinistra ho detto di non preoccuparsi perché già il Centrodestra ha tanti di quei problemi, si vuole venire a preoccupare del Centrosinistra che già si può gestire da sola è abbastanza grande e vaccinata.

E questo è un problema.

Il secondo problema che volevo affrontare è questo proprio a chiarimento di chi non dice le stupidaggini ma di chi concretamente cerca di dare un apporto a questa Maggioranza è questo, il Sindaco vuol far credere ai cittadini di San Salvo che noi siamo uguali a Francavilla, uguali a Vasto, uguali a Comuni che hanno una caratteristica completamente diversa dalla nostra, perché noi abbiamo una grande fortuna e magari nello stesso tempo può sembrare una sfortuna, ma è quella di avere una zona industriale dove purtroppo le aziende ci danno un apporto a livello di tassazione altissimo, dove grazie a quell'apporto che le zone industriali danno a questo Comune abbiamo potuto organizzare la tassazione dei cittadini in questo senso.

Quindi non può far credere ai cittadini che fa pagare di meno perché grazie a quello che è stato fatto in questa città nel passato nel creare questo ben di Dio che oggi abbiamo sotto gli occhi, che per un fatto di crisi magari ci piangiamo sopra ma in realtà è quello che dà la tassazione maggiore a questa città.

Ed è per questo che si ha l'opportunità di avere una tassazione di questo genere qui e poterla far diventare molto flessibile negli anni a secondo di quanto noi andiamo ad incassare, checche se ne dica se noi studiamo oppure no però non tutti sono grandi studiosi come il Sindaco, però noi ci arrangiamo e arrangiandosi dico questo.

Questo non l'ho detto io ma l'ha detto prima il Sindaco, io dico che arrangiandomi, ripeto, arrangiandomi che la tassazione dei cittadini di San Salvo è aumentata perché



dall'1,20 va all'1,40 anche con il 10% dopo il terzo componente dell'abitazione. Quindi chiacchiere noi non ne facciamo, è scritto qui dove il Sindaco leggeva ma diceva un'altra cosa, non diceva quello che stava scritto qua.

Dopodiché la questione della diminuzione delle spese o della TASI che gli altri non hanno messo è proprio nella ragione di poter essere un ottimo amministratore nel dire "io ho degli avanzi di amministrazione, ho l'opportunità e lo ripeto fino alla morte che posso tassare i cittadini di meno sfruttando l'avanzo di amministrazione", perché guardate che l'avanzo di amministrazione non crediate sia un vantaggio, è anche dimostrazione di non sapere neanche spendere...

**PRESIDENTE:**

3 minuti dichiarazione di voto. Voglio dire non stiamo facendo un intervento di...

**CILLI:**

Finisco. Per quanto riguarda i 3.200.000 euro che il Sindaco si vanta di aver diminuito a 2.700.000 ma chi la deve dire la verità, la devo dire io? La deve dire Lei, le 500.000 euro è un problema della Provincia, era un'addizionale che non ha nulla a che vedere con i 3.200.000 e i 2.700.000, ma perché dice che dobbiamo dire la verità, ma che verità è questa? Ma vogliamo vendere quello che non è vero!

La realtà è che noi abbiamo sempre speso 2.700.000, vi era l'addizionale provinciale che corrispondeva a 500.000 euro, invece doveva dire "io diminuisco perché sono riuscita a fare una raccolta differenziata migliore, ho diminuito perché riesco a fare una situazione di raccolta migliore oppure a far pagare in modo più adeguato la città, quindi da 2.700.000 il servizio lo porterò a 2.400.000, 2.300.000" questo significa non dire "da 3.200.000 a 2.700.000", ma pensate veramente che dormiamo oppure che veramente non leggiamo? (Intervento f. m.) no, vedi caro Sindaco il problema tuo è questo tipo di arroganza, è l'arroganza di sapere più degli altri.

**PRESIDENTE:**

Per cortesia non interloquiamo, non interloquiamo!

**CILLI:**

...ma non le sai, non le sai! Candidamente vuoi far credere alla gente che sei candida in queste cose ma non è così perché noi le cose le leggiamo e le sappiamo e le vogliamo spiegare, le spiegheremo giornalmente ai cittadini perché questa è una bugia, è una propaganda e Renzi, caro Sindaco, ha tassato e ti ha agevolato quindi ditelo quando ti agevola e quando...

**PRESIDENTE:**

Consigliere Cilli dichiarazione di voto!

**CILLI:**

Ma poi non pensare a Renzi pensa a questa città, lascia perdere Renzi, pensa a San Salvo perché già ti è difficile amministrare questa!

**PRESIDENTE:**

Dichiarazione di voto Consigliere Cilli non ancora è stata fatta.



**CILLI:**

Ma secondo te se è vero che ci siamo impazziti...

**PRESIDENTE:**

Formalmente bisogna dire si o no!

**CILLI:**

E' no!

**PRESIDENTE:**

No! Bene. L'avevo sospettato ma lo volevo sentire. Allora la parola al Consigliere Sannino, prego Consigliere.

**SANNINO:**

Grazie Presidente. La mia dichiarazione di voto naturalmente la dico in anticipo è no, voto contro a questo punto dell'O.d.G. ma vorrei ricordare al Sindaco che i paesi che pagavano in Abruzzo la TARI, la TARSU all'epoca meno di tutto l'Abruzzo erano 2 paesi: San Salvo e Montedorisio.

Me lo ricordo anch'io avevo fatto un fascicolo con tutti i paesi con i nomi però all'epoca l'Opposizione non guardava queste cose, adesso bisogna guardarle. Grazie.

**PRESIDENTE:**

Grazie Consigliere Sannino. Prego Consigliere Marchese.

**MARCHESE:**

Poche considerazioni. Pur apprezzando lo sforzo che è stato fatto per quanto riguarda la proposta che ho avanzato nel corso del primo intervento che, come Gruppo di San Salvo Democratica, avevamo già avanzato in sede di discussione del Bilancio rimane nell'impianto complessivo il Regolamento non soddisfacente rispetto alle questioni che abbiamo posti e che ho posto nel corso del primo intervento.

La proposta che abbiamo avanzato oggi è l'ennesima dimostrazione che se c'è una discussione di merito io credo che possiamo mettere su tutto gli interessi generali della città e dei cittadini, nel senso che si possono trovare le soluzioni ottimali per andare incontro alle esigenze dei cittadini.

Vedete io dico rispetto anche all'intervento che ha fatto il Sindaco che questa città è stata sempre una città virtuosa e ha le possibilità di poter discutere e gestire in maniera tranquilla anche il flusso delle entrate e delle uscite rispetto anche agli esempi che Lei ha fatto rispetto ad altre comunità.

Questa è una città dove si è sempre pagato di meno, da sempre grazie a quelle questioni che venivano ricordate poc'anzi.

Però complessivamente io ritengo che questo Regolamento va a complicare la vita oltre che aumentare la pressione fiscale dei cittadini di San Salvo, quindi per queste motivazioni noi come Gruppo di San Salvo Democratica votiamo contro pur apprezzando questa disponibilità, come ricordavo all'inizio, rispetto a questo Emendamento che abbiamo proposto e che mi auguro che nel 2015 possa trovare piena e definitiva attuazione.

Inoltre mi auguro che nel 2015 lo stesso impianto del Regolamento possa essere modificato introducendo migliori e maggiori elementi di equità e di giustizia sociale.



**PRESIDENTE:**

Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto nel frattempo è stata formalizzata la proposta di una linea di indirizzo al Consiglio in merito alla discussione che abbiamo fatto poco fa interrompendo la seduta del Consiglio e riferita alla vicenda del comodato d'uso, quindi prima di passare alla votazione dei due punti all'O.d.G. sottopongo al Consiglio il testo della proposta di indirizzo che è il seguente che è stato firmato da tutti i Capigruppo.

*I sottoscritti Consiglieri Comunali propongono di introdurre l'esenzione dell'IMU sulla prima casa, sulle abitazioni concesse ai propri familiari di primo grado in comodato d'uso a partire dall'esercizio 2015 nella forma e nelle modalità da verificare e in maniera compatibile con il Bilancio.*

Quindi metto ai voti questa proposta.

Chi è favorevole? Chi è contrario? 0. Chi si astiene? 0.

All'unanimità l'indirizzo per l'anno 2015.

A questo punto passiamo alla votazione separata dei due argomenti all'O.d.G.

Argomento n. 3 "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale – variazioni".

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Favorevoli 10, contrari 6.

Il Consiglio approva a maggioranza.

Votiamo l'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

All'unanimità.

Argomento n. 4 "Imposta Unica Comunale approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti anno 2014".

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Favorevoli 10, contrari 6, quindi il Consiglio approva a maggioranza.

Immediata esecutività.


Chi è favorevole? Chi è contrario? 0. Chi si astiene? 0.

Ad unanimità.



In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**  
(art. 49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs. n. 267/2000)

data 23 SET. 2014



F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Angiolina Colameo*

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**  
(Art. 49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs. n. 267/2000)


data 22 SET. 2014



F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Maria Silvia Torricella)

IL Presidente CONSIGLIO COMUNALE.  
F.to (Dott. EUGENIO SPADANO)

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dott. ALDO D'AMBROSIO)



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune ( [www.comune.sansalvo.ch.it/albo\\_pretorio\\_on\\_line/home.php](http://www.comune.sansalvo.ch.it/albo_pretorio_on_line/home.php) ) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi al n. 2530

Li 7 OTT. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dott. ALDO D'AMBROSIO)


### ESEGUIBILITA':

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

### ESECUTIVITA':

la presente deliberazione diviene esecutiva dal - 2 NOV. 2014 in quanto decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000

San Salvo, li - 7 OTT. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dott. ALDO D'AMBROSIO)

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo

- 7 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Aldo D'Ambrosio)

